IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

I	PAG.		PAG.
Missioni:		Amadei Ferretti Malgari	16
Casalinuovo Mario, Presidente	3	DEL MESE PAOLO	14
		FALCIER LUCIANO	11
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	6, 13
		MAZZONE ANTONIO	3
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018)	l	MELELEO SALVATORE	15
	- 1	PALOPOLI FULVIO	17
	ĺ	RINALDI LUIGI	5
		ROMBI CARLO, Sottosegretario di Stato	
	3	per la sanità	17
CASALINUOVO MARIO, Presidente . 3, 15, 16,	17	RUBINO RAFFAELLO	5, 17



La seduta comincia alle 9,55.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Giacomo Augello, Maria Pia Garavaglia e Guido Martino sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984.

Ricordo che nella seduta di ieri l'onorevole Scaglione aveva svolto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO MAZZONE. Debbo innanzitutto dare atto al relatore di essere stato non solo preciso e puntuale nella impostazione del problema, ma anche disponibile al dialogo sui rilievi mossi al Senato su questo disegno di legge e sulle preoccupazioni emerse nel corso dell'*iter* legislativo.

Egli ha posto varie questioni, su alcune delle quali ci troviamo d'accordo, come lo spostamento della data del 31 dicembre al 31 maggio, in quanto fa riferimento al primo decreto-legge sulla situazione dei precari e degli apicali, che si vedono penalizzati pur avendo svolto per anni ed anni le loro funzioni.

Il testo di legge al nostro esame è, secondo me, incompleto rispetto ai fini per i quali era stato a suo tempo varato dal Governo. Non bisogna dimenticare che esso reca la data del 20 gennaio 1983 e che intende sanare le situazioni precarie del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali lasciate pendenti per la mancata disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che interessava tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio da almeno sei mesi (dal 30 aprile 1983) presso la struttura del servizio sanitario.

Una prima considerazione di carattere generale: non è possibile né pensabile ipotizzare soluzioni di sanatorie senza che si inneschino meccanismi accentuativi, con conseguente accrescimento delle aspettative (come nel caso dell'edilizia, dei precari della scuola, eccetera).

Dal gennaio 1983 ad oggi le sanatorie si sono moltiplicate ed il Governo non è in grado neppure di fornirci dei dati precisi a tutto maggio 1983! A questo punto mi domando come possa esso insistere sul termine del 31 dicembre 1983, dal momento che si sono create attese ed aspettative e si rischia di dover regolare con una ulteriore sanatoria i casi eventualmente non ricompresi in questa legge. Voglio ricordare al Governo, tramite il sottosegretario di Stato Romei, che quando fu sollevato il problema della data del 31 dicembre - rispetto al primo decreto - in sede di discussione al Senato, egli nel difendere la data del 31 maggio 1984 disse che non soltanto non comportava ulteriori oneri finanziari, ma

che non influiva minimamente sul disegno di legge all'esame della Commissione, in quanto prevedeva una data che era ormai stata superata dai tempi.

Nel secondo decreto troviamo di nuovo la data del 31 dicembre 1983, nonostante le perplessità sollevate al Senato – anche da parte delle forze politiche di maggioranza in seno alla Commissione – circa le situazioni preoccupanti presenti in varie regioni, specialmente nel Mezzogiorno.

Un'altra stortura presente nel disegno di legge è la differenza di data tra l'articolo 1 e l'articolo 2. Mentre l'articolo 1 prevede come data di sanatoria il 31 dicembre 1983, l'articolo 2 prevede invece, per l'inquadramento straordinario, quella del 30 aprile 1983; non comprendo perché il Senato abbia modificato solo la data dell'articolo 1 e non quella dell'articolo 2.

Per quanto riguarda le piante organiche provvisorie, ritengo sia penalizzante soltanto per i precari la norma che prevede la decorrenza dei termini, per avere diritto al beneficio previsto dalla legge, per quelle regioni che non abbiano provveduto ad attuare le piante organiche provvisorie ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.

In particolare, il rischio che si potrebbe correre con tale normativa è quello di penalizzare i precari facendo ricadere, in concreto, sulle loro spalle responsabilità che sono proprie delle regioni. Per tale motivo riterrei più opportuno modificare il secondo comma dell'articolo 4 nel senso di prevedere un'attività surrogatoria da parte dello Stato in caso di inottemperanza, nel termine perentorio di 120 giorni, da parte di qualche regione.

In merito al contenuto normativo dell'articolo 8 è ben nota la posizione politica del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. La nostra posizione è, infatti, assolutamente contraria ad una gestione del provvedimento di sanatoria attuata dalle unità sanitarie locali; siamo, in altre parole, fermamente contrari a che venga affidato per tre anni l'espletamento dei concorsi alle unità sanitarie locali. Al riguardo, la giustificazione più volte fornita per tale norma è che in tal modo verrebbero accelerate le procedure concorsuali. Questa giustificazione non ci convince. Sono anni, ormai, che le unità sanitarie locali sono - per così dire - nell'occhio del ciclone o, meglio ancora, sulla bocca di tutti per la loro incapacità congenita di gestione del servizio sanitario. Pertanto, appare evidente che affidare l'espletamento di concorsi alle unità sanitarie locali significherebbe concedere ulteriore spazio al fenomeno del clientelismo settoriale e locale senza alcuna garanzia di un intervento programmatore regionale (così come previsto dalla legge) che assicuri una certa imparzialità in relazione ai suddetti concorsi. La situazione diventerebbe poi veramente abnorme se si volesse far presiedere le Commissioni di concorso dai presidenti delle unità sanitarie locali. Di fronte ai rilievi della magistratura e della Corte dei conti, prevedere incarichi di tal genere, con le relative responsabilità, per i presidenti delle unità sanitarie locali (le cui nomine rispondono a criteri di vere e proprie lottizzazioni) sarebbe, a mio avviso, veramente assurdo tanto più che l'articolo 7 del disegno di legge, concernente la normativa sui concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali, si è dimostrato necessario a seguito di tutta la problematica che in questo settore è andata emergendo proprio perché vi erano delle perplessità sulla effettiva portata di situazioni di precariato determinatesi nelle unità sanitarie locali.

Dunque, se si nutrono delle perplessità sugli atti deliberativi delle unità sanitarie locali, nel prevedere concorsi per quel personale che si trova in una posizione apicale da vari anni, a me sembra veramente strana l'ipotesi di affidare alle stesse unità sanitarie locali l'espletamento di detti concorsi.

L'ultimo comma dell'articolo 8 recita testualmente: « Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto dispo**—** 5 —

sto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi per i quali siano stati indetti i relativi bandi alla data del 30 giugno 1984 ». Ritengo che tale comma sia da modificarsi nel senso di non prevedere la data del 30 giugno 1984 bensì quella di entrata in vigore della presente legge, altrimenti si verrebbero a penalizzare quei concorsi regolarmente banditi e già iniziati.

L'articolo 12 riguarda la possibilità di trasferimento di personale all'INPS in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12. Il quarto comma di tale articolo stabilisce che: « Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concreto con il Ministro della sanità in base ad obiettive esigenze ». Mi chiedo, a questo punto, se non occorra il parere della XIII Commissione prima di proseguire l'iter legislativo di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda poi la denunciata mancanza di indicazione di una qualsiasi copertura di spesa – in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione –, non sono affatto d'accordo con chi afferma che questo provvedimento di legge non comporti alcun onere o spesa. È evidente – del resto – che l'inquadramento in ruolo del personale in questione non può che comportare oneri di carattere sociale.

La mia opinione è, dunque, che il Governo debba indicare quale sarà la copertura finanziaria del provvedimento onde evitare il varo di una legge in contrasto con quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione. Credo sia il caso di nominare un Comitato ristretto che proceda ad un esame più approfondito di tutta la materia; il mio gruppo non farà mancare il proprio voto favorevole al disegno di legge sempre che certe storture che abbiamo rilevato – e che rileveranno anche i miei colleghi di partito nell'ulteriore corso della discussione generale – siano eliminate.

In questa sede non posso che manifestare la disponibilità del Movimento sociale italiano-destra nazionale ad approfondire il problema in sede di Comitato ristretto perché – lo dico una volta per sempre – siamo contrari, in linea di principio, a qualsiasi tipo di sanatoria; riteniamo che sia una legislazione di emergenza, precaria, che ormai investe purtroppo tutti i settori della vita politica e sociale del nostro paese.

Se ad una sanatoria si deve ricorrere, che almeno essa regoli definitivamente tutte le situazioni pendenti, in modo tale da evitare altre diaspore in un settore così delicato – e purtroppo così malgestito – quale è quello della sanità. Poiché la legge di sanatoria, così come è arrivata dal Senato, non può certo appagare tutte le aspettative, invitiamo le altre forze politiche ad una maggiore riflessione e restiamo in attesa di poterci dichiarare disponibili al voto positivo.

Luigi RINALDI. Desidero esprimere un sincero apprezzamento per la relazione che l'onorevole Scaglione ha svolto ieri sera che, seppure nella brevità, è stata precisa e puntuale, e per il lavoro svolto dai colleghi del Senato, lavoro certamente positivo ma perfezionabile, in quanto sia dalla relazione, sia da questo dibattito emergeranno elementi sui quali sarà opportuno soffermarci per apportare delle correzioni.

La sanatoria è di per sé un fatto eccezionale giustificabile soltanto in momenti come l'attuale, di riforma in una materia così complessa e soprattutto in un momento nel quale si tenta di dare una sistemazione organica e completa di tutto l'insieme; ciò comporta ovviamente dei tempi di transizione e delle pendenze da regolare con provvedimenti straordinari quali appunto le sanatorie.

Vorrei puntualizzare che il provvedimento di sanatoria e quello di proroga degli incarichi – il decreto-legge n. 465 – dovrebbero, a differenza di quanto accade, camminare separatamente; la sanatoria richiederà dei tempi certamente non brevi; nel frattempo i servizi sanitari deb-

bono essere in grado di poter funzionare e mi sembra quindi logico, di fronte alla impossibilità di procedere a nuove assunzioni, mantenere in servizio il personale già assunto precariamente fino alla data di approvazione della sanatoria. La proroga quindi risponde al solo fine di mantenere in funzione i servizi della sanità. senza che ciò costituisca un precedente agli effetti della sanatoria e senza che ciò comporti un diritto alla sistemazione automatica del personale nei ruoli, che davrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso le norme della legge alle quali, appunto, compete stabilire requisiti e date di decorrenza. La proroga, invece, dovrebbe avere decorrenza dal momento della sua approvazione e mantenere in servizio il personale fino alla copertura dei posti disponibili, altrimenti ci troveremmo nella necessità di varare altri provvedimenti.

Per quanto concerne la mobilità, essa dovrebbe secondo me venir applicata anche ai dirigenti apicali, in quanto vi sono regioni nelle quali alcuni posti saranno soppressi nell'ambito di alcune unità sanitarie locali e nel quadro della programmazione sanitaria.

Per esempio, nelle Marche molti ospedali cesseranno la propria attività o saranno trasformati, con il rischio per molti medici primari di non poter essere « riutilizzati » all'interno delle stesse strutture sanitarie locali. La conseguenza potrebbe essere quella di un loro prepensionamento o, addirittura, di un loro eventuale licenziamento; nella migliore delle ipotesi, potrebbero trovarsi costretti a riaffrontare le prove di un concorso pubblico.

Penso che il problema della mobilità del personale debba riguardare anche quello che si trovi in posizioni funzionali apicali, considerato che non si può teoricamente escludere una loro eccedenza numerica rispetto ai posti vacanti in organico.

La sanatoria oggetto di questo provvedimento di legge, a mio avviso, deve valere anche per il personale che si trovi in posizioni funzionali apicali, altrimenti opereremmo una vera e propria sperequazione di trattamento. Teniamo presente, colleghi, quella che è la ratio del disegno di legge: coloro che si trovano in possesso dei requisiti, per ottenere l'inquadramento nei ruoli non saranno costretti ad affrontare un pubblico concorso.

Indubbiamente, un problema di questa natura – come ho già detto – sarebbe grave per i medici primari ma ancor più lo sarebbe per gli ex medici condotti e per gli ex veterinari condotti. La maggior parte di questi medici non ha potuto usufruire del beneficio previsto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; pertanto, le regioni avrebbero dovuto attuare procedure concorsuali ad hoc anche se spesso non l'hanno fatto.

La conclusione di questo mio rilievo critico è che tale personale avrebbe avuto diritto ad un inquadramento nei ruoli senza il superamento di alcun concorso pubblico ma, in realtà, esso ha perso tale diritto a causa dell'inerzia dell'ente da cui dipendono.

Credo che la norma relativa a questo aspetto del problema non può non essere meritevole di ulteriore riflessione e, probabilmente, di proposte emendative.

Molti altri sarebbero gli aspetti su cui mi dovrei soffermare; mi riservo di farlo durante l'esame dei singoli articoli.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Siamo convinti della necessità di affrontare presto, e con lavori serrati, questo disegno di legge di sanatoria del precariato, tanto che abbiamo chiesto l'immediato avvio della discussione sulle linee generali. Siamo altresì convinti, nello stesso tempo, che questo disegno di legge vada esaminato con la massima attenzione e con la piena consapevolezza di legiferare in deroga (e quale deroga!) all'articolo 51 della Costituzione, così come ieri ha anche ricordato il relatore, onorevole Scaglione. Andiamo, infatti, a sanare situazioni in un settore dove la qualità, la professionalità sono essenziali, in un settore che insieme a quello della scuola è fra i più delicati, dove si lavora con e sugli individui.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

La nostra posizione di principio - è noto - è profondamente contraria alle sanatorie, tuttavia non abbiamo mai chiuso gli occhi e, anche questa volta, ci rendiamo conto della situazione che si è venuta a creare, della sua pesantezza e complessità, della dimensione del precariato, una dimensione che è tale da impedire il ripristino dei normali meccanismi concorsuali.

Prendiamo così atto della necessità di ricorrere, ancora una volta, a misure straordinarie ed eccezionali. Dato scontato che la sanatoria di per sé non può essere un provvedimento ottimo, credo si debba fare tutto il possibile affinché il provvedimento corrisponda alle esigenze di continuità dei servizi sanitari, alle esigenze di mettere le unità sanitarie locali e le regioni in condizione di riprendere l'attuazione dei concorsi pubblici.

Questo disegno di legge, inoltre, dovrà essere un giusto provvedimento, capace di fornire le maggiori garanzie possibili rispetto alla professionalità del personale interessato. Ma non basta. Il nostro dovere è anche quello di fare in modo che questo provvedimento costituisca veramente l'ultima sanatoria in questo campo, onde evitare che all'indomani del varo della legge si ricrei un'altra situazione di precariato tale, appunto, da richiedere altre sanatorie.

Per questa ragione, reputo tutt'altro che inutile ricordare, seppur brevemente, le cause che hanno prodotto una così vasta area di precariato. Con ciò non intendo infierire sul Governo o, in particolare, sul ministro della sanità, pur avendo ragioni a sufficienza per farlo. D'altra parte i responsabili politici di questa situazione sono ben noti. Dobbiamo verificare se siamo o meno d'accordo sulla individuazione delle cause di tale situazione e sulla ricerca di soluzioni che ne impediscano il riprodursi.

L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 non solo è in ritardo, ma il Governo non tiene neanche conto delle osservazioni e dei suggerimendella Commissione interparlamentare per il parere circa la titolarità e le procedure per lo svolgimento dei concorsi. Da ciò il ritardo nell'attuazione delle norme concorsuali emanate nel gennaio '82, la farraginosità di tali norme e il conseguente blocco dei concorsi; ricordo poi che il citato decreto n. 761 includeva l'articolo 73 che prorogava per un triennio - a partire dall'attuazione dello stato giuridico - i rapporti convenzionali instaurati da comuni e provincie con il personale per la riorganizzazione dei servizi, soprattutto in riferimento ai nuovi servizi che hanno anticipato la riforma sanitaria (consultori familiari, di riabilitazione, eccetera).

Nell'aprile 1981 abbiamo la prima proroga degli incarichi semestrali in violazione di disposizioni di legge, cioè dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 (che prevedeva avvisi pubblici per incarichi semestrali non rinnovabili) e dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761 (che prevedeva assunzione temporanee semestrali non rinnovabili). Questa prima proroga era giustificata dalla necessità, in quella fase di transizione, di consentire la continuità delle prestazioni nei servizi sanitari.

Nel maggio 1981 nuova proroga e blocco delle piante organiche e delle assunzioni fino al piano sanitario nazionale (quindi ancora in atto) e fino all'emanazione delle norme concorsuali, con alcune deroghe - che strappammo in questa Commissione - da parte del Ministero della sanità per ospedali e poliambulatori, da parte delle regioni per i servizi territoriali di cui alle leggi nn. 194, 405, 180 e 685, che tutti conosciamo.

Abbiamo avuto poi la lunga serie dei decreti di proroga dei precari (15 provvedimenti) e già fin dall'estate 1981, negli ambienti ministeriali, si cominciò a ventilare la possibilità di una sanatoria. Ci siamo battuti in questa Commissione nel corso del rinnovo delle proroghe degli incarichi precari, per l'introduzione di meccanismi, scadenze e incentivi all'avvio dei concorsi pubblici; e questo dopo l'emanazione delle nuove norme concorsuali, quando nella scorsa legislatura il

Governo propose di prorogare il blocco dei concorsi per i livelli iniziali e intermedio (non per gli apicali). Tutto ciò ha disincentivato e frenato l'avvio di quelle pur macchinose, complesse e ingestibili procedure concorsuali, tanto che solo alcune regioni hanno avuto la capacità e la forza di attuare quella normativa.

Sappiamo tutti che non andò in porto il disegno di legge sulla sanatoria per la opposizione del Ministero del tesoro e il parere contrario della Commissione bilancio del Senato. Ci troviamo quindi nella necessità di arrivare presto ad una soluzione accettabile nell'interesse del servizio sanitario nazionale, per impedire il riformarsi dell'area del precariato. Nel testo giunto dal Senato sono state introdotte alcune norme provvisorie di modifica delle procedure di svolgimento dei concorsi e dei trasferimenti, che dovremo esaminare nel dettaglio. Ma non illudiamoci, sono norme temporanee che non risolvono il problema: dopo l'approvazione di questo provvedimento occorrerà procedere con urgenza ad una revisione complessiva dello stato giuridico del personale e delle norme concorsuali, per renderle più snelle e gestibili.

Un'altra considerazione prima di entrare nel merito degli articoli del provvedimento: teniamo presente che stiamo regolando questa area di personale precario con riferimento a piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, che sono la sommatoria dei vecchi organici di tutti i dipendenti in servizio e dei posti vacanti alla data del 30 aprile 1981, con alcuni ampliamenti di organico per le regioni che li hanno ottenuti.

Voglio ricordare che lo scorso anno il Governo e la maggioranza hanno chiesto ed ottenuto la delegificazione del piano sanitario nazionale (a tutt'oggi inattuato) con la motivazione di avere finalmente il piano di programmazione nazionale di riferimento. Non possediamo quindi standards relativi ai servizi delle USL, non vi sono piante organiche definitive, tranne per quelle regioni il cui piano sanitario è stato approvato e che hanno avviato

per proprio conto una legislazione regionale per il personale; stiamo discutendo la sanatoria in mancanza ancora del decreto ministeriale (ex articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761) sulla definizione dei profili professionali di detto personale.

Tra gli altri problemi c'è quello delle qualifiche atipiche che non sappiamo come inquadrare; il testo di legge esaminato dal Senato nel corso di due legislature esige, a nostro parere, dei chiarimenti preliminari da parte del relatore e soprattutto del Governo. Abbiamo riscontrato ambiguità e vere e proprie ipocrisie che vanno risolte e chiarite; se affrontiamo la sanatoria guardando alle esigenze del servizio sanitario nazionale secondo la legge n. 833 e secondo una corretta politica e gestione del personale, è necessario avere una conoscenza il più possibile precisa, vera e reale della situazione del precariato in atto, e avere dati precisi e il più possibile analitici sulla quantità e qualità (profili professionali, posizioni funzionali) del precariato in atto, aggiornati almeno al 31 maggio 1984.

Il senatore Melotto ha fornito al Senato dei dati diversi, e in qualche caso più analitici, rispetto a quelli che la settimana scorsa ci ha trasmesso il Ministero della sanità. Il problema è sapere effettivamente quali sono i dati precisi, ufficiali; il Senato li ha ottenuti dalle regioni (aggiornati al marzo '84), distinti per territorio e con l'indicazione dei precari con incarichi semestrali e dei convenzionati con fascia d'orario da quindici a ventinove ore.

Su queste cose dobbiamo pur avere delle certezze! Non è assolutamente possibile discutere (e a maggior ragione decidere) sui problemi relativi all'attuazione di un provvedimento di sanatoria senza essere prima in possesso di elementi e dati conoscitivi fondamentali quali, ad esempio, quello sul numero dei precari dal 1º gennaio 1984. Diversamente, si rischia di procedere avendo di fronte un quadro fittizio della situazione, allontanandoci dallo scopo che il provvedimento, invece, si prefigge di raggiungere.

La data del 31 dicembre 1984, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2018, sarebbe andata bene se questo provvedimento fosse stato approvato entro il mese di giugno di quest'anno. Allo stato delle cose questa data non è più proponibile e, necessariamente, deve essere rimessa in discussione, soprattutto in relazione alla situazione locale del precariato. Non procedere rapidamente allo espletamento di pubblici concorsi significherà, indubbiamente, da qui a breve tempo, la ripresentazione di nuovi provvedimenti di proroga.

Altro elemento che intendo sottolineare, e sul quale bisognerà fare chiarezza, è quello concernente le assunzioni temporanee. Queste avevano una loro giustificazione finché le deroghe alle assunzioni per pubblico concorso venivano stabilite dal Consiglio dei ministri; ora che la competenza delle stesse è stata correttamente trasferita (in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale) alle regioni, sembra che le deroghe non vadano più bene. Forse - mi domando - non si vuole che l'ente regionale garantisca il possesso dei requisiti per i concorsi ed una selezione che certamente non si è registrata negli anni passati? Le nuove assunzioni effettuate dal 1º gennaio 1984 sono state possibili solo attraverso un espresso provvedimento di deroga da parte delle regioni con relativo avviso pubblico, tanto è vero che il ministro della sanità, sollecitato dal nostro gruppo, ha emesso la circolare numero 32 riconoscendo, di fatto, la possibilità di procedere a tali assunzioni con avviso pubblico. Ciò significa che il personale assunto aveva quei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi pubblici. Ora, se entriamo nella logica di una sanatoria dello status del personale precario, a mio avviso, le diverse modalità di inquadramento previste dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in ispecie (che si riferiscono, cioè, al personale incaricato e al personale con rapporto convenzionato), non hanno una giustificazione oggettiva.

In particolare, la normativa prevede un inquadramento diretto in ruolo presso

le unità sanitarie locali per il personale incaricato che si trova a livello iniziale o intermedio, mentre per il personale con rapporto convenzionato, che deve essere in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione ai pubblici concorsi, si fa riferimento a quello in servizio alla data del 30 aprile 1983. Sempre per questo personale è previsto, inoltre, un limite di 28 ore settimanali per il servizio prestato, un concorso riservato e, infine, l'inquadramento nei posti in organico, che si renderanno vacanti. Da ultimo, non viene loro riconosciuto il servizio prestato presso le unità sanitarie locali, e il loro inquadramento in ruolo dipende dal fatto se siano o meno già a carico del fondo sanitario nazionale oppure di altro fondo pubblico che, in ogni caso, assicuri una continuità di finanziamento. Mi chiedo che senso abbia una normativa di questo genere. È evidente, dunque, che un chiarimento a tale riguardo mi sembra più che necessario, visto che non ho alcun elemento che possa giustificare, a mio avviso, la differenza di trattamento fra il personale incaricato e quello con rapporto convenzio-

Dai pochi elementi conoscitivi provvisori in nostro possesso abbiamo appreso che gran parte del personale con rapporto convenzionato opera nei servizi sociosanitari locali (servizi in attività ancor prima del varo della riforma sanitaria). La differenza di trattamento del personale – cui prima facevo cenno – non fa che denunciare la natura prevalentemente ospedaliera della sanatoria e una decisione di penalizzare i nuovi servizi, soprattutto in quelle regioni dove più rapidamente è stata data pratica attuazione alla riforma sanitaria.

Un'altra considerazione: leggendo la proposta di legge e le modifiche apportate dal Senato, questa discriminazione, questa differenza di trattamento dà l'impressione che la sanatoria sia essenzialmente a favore del personale ospedaliero che si penalizzino quei nuovi servizi che invece debbono essere potenziati e sviluppati se vogliamo veramente cambiare il modo di tutelare la salute dei cittadini.

— 10 —

IX LEGISLATURA -- QUATTORDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

Una parte del personale convenzionato, quello prorogato dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 761, è in servizio da otto anni con un rapporto di lavoro che si configura di dipendenza, in quanto hanno un orario settimanale da rispettare, hanno l'obbligo della firma, hanno la dipendenza gerarchica dal dirigente del servizio, dal coordinatore, dal comitato di gestione; è quindi personale dipendente, con la differenza che non ha diritto a ferie, a permessi, a congedi per malattie; è il personale più maltrattato, ma in molte occasioni ha salvato dal caos i servizi territoriali. Non si comprende questa discriminazione, è una ingiustizia verso questi operatori che han-

Siamo contrari alla proposta di concorsi riservati, non solo perché rappresentano una farsa costosa, ma anche perché sono ingiusti, perché occorre prevedere la diretta immissione in ruolo del personale convenzionato, stabilendone le condizioni.

no lavorato per anni nelle condizioni più

difficili; vi è secondo me un attacco politico a questi servizi territoriali che occor-

re smascherare.

Circa il tetto delle ventotto ore lavorative vorrei fare un'osservazione: è un orario equo, previsto per la maggior parte degli incarichi; ma quanti sono coloro che non raggiungono le ventotto ore? A questa domanda dovrebbe rispondere il Governo. Secondo me, chi lavora nelle unità sanitarie locali supera spesso le ventotto ore, qualche volta arriva a farne quaranta. C'è poi il problema della data di riferimento per l'ambito di operatività delle norme, che deve essere uguale per le due categorie; circa i precari sotto le ventotto ore, si propone di trattenerli in servizio fino ai concorsi pubblici oppure fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge. A quale esigenza dobbiamo corrispondere? O li proroghiamo fino ai primi concorsi pubblici, le cui procedure ci impegnamo a snellire anche attraverso altri provvedimenti; oppure li manteniamo in servizio per un altro anno. E dopo? La questione è ancora aperta, va affrontata e risolta. Altro problema è quello relativo ai veterinari coadiutori convenzionati con i comuni, i quali da molti anni operano con un tipo di rapporto anomalo ma che, in effetti, lavorano in modo analogo al personale dipendente; varie sentenze del TAR hanno riconosciuto che il loro tipo di lavoro è dipendente e li hanno equiparati al pubblico impiego.

Dal momento che tutti riteniamo che il provvedimento sia corretto e giusto, dobbiamo affrontare il problema globalmente; certo non possiamo regolare il caso singolo della singola persona che si trova in una situazione particolare, non possiamo quindi creare un articolo ad hoc per ognuno, ma credo sia doveroso, nella sanatoria, tener conto degli interessi del servizio e del personale, stabilendo norme il più possibile corrette ed eque.

Il problema degli apicali è controverso e difficile da affrontare, perché la realtà non è tutta uguale: vi sono situazioni di incarichi di primario dati attraverso avvisi pubblici, altri incarichi attribuiti invece in base all'articolo 7 della legge n. 128; vi sono regioni in cui i concorsi sono fermi da molto tempo e il cui personale ha già usufruito di altre sanatorie (con il rischio che arrivi all'apice della carriera attraverso detti provvedimenti); e ve ne sono altre dove invece i concorsi, anche se con ritardo, sono stati espletati.

Vista l'eterogeneità delle situazioni, dobbiamo procedere con molta scrupolosità, avendo di fronte i dati numerici che riguardano gli incarichi da primario; poiché gli apicali non sono in numero illimitato, non dovrebbe essere difficile conoscere le cifre esatte e attraverso quale meccanismo sono stati incaricati, per poi stabilire se sia il caso di mantenere la scelta operata dal Senato (attribuzione di un punto per ogni anno di attività), o se cercare altre soluzioni. Su questo punto chiedo dei chiarimenti al relatore e al Governo.

A proposito dell'articolo 4 il relatore ha messo in evidenza la necessità di predisporre le piante organiche entro 120 giorni, pena la non applicabilità della legge; il problema è delicato, si rischia di interferire pesantemente - con questo e con gli articoli successivi – nelle competenze delle regioni.

Con l'articolo 8, concernente la nuova procedura per l'espletamento dei concorsi, si stabilisce che per un periodo di tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali. Indubbiamente, questa soluzione transitoria snellisce le procedure concorsuali permettendo l'espletamento, in tempi brevi, di un numero notevole di pubblici concorsi.

Occorre, tuttavia, tener presente che con i contenuti normativi degli articoli 8, 9, 10 e 11 ci si trova di fronte a competenze delle regioni che sono titolari, appunto, di determinate funzioni. Bisogna, inoltre, tener presente che alcune regioni (ad esempio l'Emilia Romagna) sono in regola con l'attuazione delle norme procedurali relative all'espletamento dei concorsi (talvolta, alcuni concorsi sono già in fase di svolgimento). Dunque, per queste regioni che si trovano in regola non possiamo certamente prevedere l'affidamento e l'espletamento di concorsi da parte delle unità sanitarie locali, bloccando - di fatto - concorsi già in fase di svolgimento.

Ciò che intendo sottolineare, in altre parole, è che sono d'accordo sul fatto di adottare norme di natura transitoria atte a snellire le procedure concorsuali, a patto che si salvaguardino – al tempo stesso – come ho poc'anzi sottolineato – quelle regioni che sono in regola e che, quindi, non accetterebbero se non obtorto collo innovazioni normative in materia.

L'articolo 9, in particolare, disciplina le procedure per i trasferimenti. L'attuazione di questa norma dipende dalla possibilità di effettuare trasferimenti (che non sono avvenuti negli ultimi anni) prima che sia varato il provvedimento di sanatoria.

Probabilmente – considerato che non ci sono chiari riferimenti – con questa disposizione ci si rivolge al personale già ruolizzato.

L'articolo 10 del disegno di legge numero 2018 esclude la possibilità di trasferimenti per il personale con posizioni funzionali apicali.

Per quanto concerne i trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, disciplinati dall'articolo 12, non posso che esprimermi in maniera fermamente contraria: anzi - se mi è permesso - trovo questo articolo addirittura « indecente ». La questione in oggetto, infatti (già definita tanto tempo fa), fu ripresai n sede di esame della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e, solo pochi mesi più tardi, fu ancora oggetto di un altro decreto-legge. A me pare, quindi, che l'oggetto di questa norma sia stato esaminato da tempo e in tutti i modi; non vediamo per quale ragione debba ora essere ripreso durante l'esame del disegno di legge n. 2018.

Concludo affermando che questa Commissione, con l'esame del provvedimento di leggei n ispecie, potrà compiere un buon lavoro, anchei n tempi brevi, sempre che, però, da parte di tutti, a cominciare dal Governo ci sia la volontà di tener presente considerazioni di interesse generale e – di conseguenza – si sappiano individuare le più opportune soluzioni legislative.

Luciano FALCIER. Il provvedimento di sanatoria – oggi al nostro esame – pur con le perplessità che ogni provvedimento del genere comporta, cioè con il rischio di creare disparità di trattamento tra le categorie interessate, viene – di fatto – ad agevolare il buon funzionamento dei servizi e ad apportare un contributo migliorativo all'intero servizio sanitario nazionale. Per tale ragione, ritengo che la sistemazione normativa del personale precano debba essere intesa nel senso che ho appena detto. In questa ottica sono sempre possibili, in materia, integrazioni e miglioramenti.

Il disegno di legge n. 2018 è un provvedimento necessario perché – come già hanno avuto occasione di rilevare altri colleghi prima di me – arriva a sanare una situazione che ha fatto registrare – in prassi – reiterate proroghe, a partire da quella prevista con il decreto del PreIX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMERE 1984

sidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Ritengo che il ritardo nell'emanare i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 761 renda - lo ribadisco - necessario un provvedimento di sanatoria.

Desidero aggiungere che la constatata farraginosità della normativa che attualmente prevede l'effettuazione di concorsi pubblici, è una delle cause principali della situazione in cui ci troviamo e per la quale siamo qui ancora a parlare di sanatoria nei confronti di personale precario e - di conseguenza - della opportunità di una normativa transitoria per le procedure concorsuali.

Il disegno di legge n. 2018 giunge al nostro esame (come ha poc'anzi ricordato l'onorevole Giovagnoli) veramente a proposito, considerato che in precedenti provvedimenti di legge era stato addirittura previsto il blocco dei concorsi pubblici, proprio in attesa di una normativa di sanatoria in materia.

Oltre che necessario, direi che questo provvedimento è particolarmente opportuno e il Parlamento l'ha confermato quando ha ritenuto di prorogare (con una serie di decreti-legge) il personale in servizio in attesa della sanatoria. Il ritardo che si è accumulato - e che dovesse ulteriormente accumularsi - nell'emanazione di questo provvedimento non può avere altra conseguenza che quella di far aumentare il numero del personale da sanare; al di là dell'obbligo di legge di attuare i concorsi pubblici, le unità sanitarie locali e le regioni attendono di sapere per quali posti e per quali qualifiche si debba procedere al concorso e per quali invece si debba procedere indirettamente, cioè attraverso la sanatoria. L'attesa sta provocando un ulteriore ritardo di natura psicologica e funzionale nell'emanazione del provvedimento.

Voglio ribadire l'opportunità di una riflessione circa la sistemazione di quei precari che rimarrebbero altrimenti senza posto di lavoro (soprattutto i precari iniziali) e la definizione delle promozioni,

come già previsto, in linea di massima, per gli intermedi. Vorrei sapere se la sanatoria si occupa, oltre di chi è alla carriera iniziale, anche di chi con questo provvedimento otterrebbe una promozione sul campo; direi di estenderla a tutti, in quanto se ci si attiene esclusivamente a salvaguardare il posto di lavoro, si opera una discriminazione tra il personale assunto attraverso l'avviso pubblico e quello assunto tramite il convenzionamento. Ritengo inoltre opportuna la proroga in servizio per il personale non compreso nella sanatoria fino all'espletamento dei concorsi pubblici, come previsto, ponendo però alle unità sanitarie locali e alle regioni un termine ultimativo per l'espletamento di detti concorsi, altrimenti lasceremmo agli organi di gestione una discrezionalità che potrebbe diventare arbitrio, e saremmo costretti ad un'altra inevitabile sanatoria.

Per quanto riguarda l'opportunità o meno di sospendere i concorsi pubblici già in fase di attuazione in alcune regioni, bisogna ricordare che essi sono essenzialmente per qualifiche, non per posti di lavoro e che si verrebbe a creare una graduatoria regionale di vincitori di concorsi per qualifiche e non per posti nelle USL (che invece andrebbero coperti con concorsi svolti in via provvisoria); se così passasse il testo al nostro esame, come giunto dal Senato, si creerebbe una incompatibilità gestionale difficilmente superabile senza un provvedimento di revoca dei concorsi attualmente in corso.

Vengo ora ad alcune perplessità circa il testo al nostro esame; se è vero che le regioni - giustamente la regione Emilia-Romagna prima di altre - hanno segnalato una invasione da parte della normativa nazionale, se è vero che vi è questo pericolo e che l'attuale normativa dei concorsi è particolarmente farraginosa (il ritardo lo dimostra), perché non tentare una normativa definitiva che superi le difficoltà, i disagi e gli ostacoli che hanno impedito l'espletamento dei concorsi? Una sanatoria è giustificabile, secondo me, solo se contestualmente si eliminano le cause che l'hanno provocata, altrimenti ci troveremo a breve distanza a ritornarvi.

Le perplessità sul testo, al di là degli apprezzamenti circa la opportunità, la necessità e l'urgenza, mi provengono innanzitutto dall'articolo 1, circa l'estensione della sanatoria anche ad altre figure professionali, cioè agli apicali. Credo sia giusto che la Commissione riesamini la situazione dei primari, i cui requisiti per usufruire della sanatoria (idoneità, periodo di servizio prestato, avviso pubblico) dovrebbero essere indicati in modo molto preciso, e degli apicali di natura amministrativa, in quanto le USL sono state costrette ad affidare incarichi di capo servizio, con le massime responsabilità, a personale che non ne aveva i requisiti e che a distanza di due, tre, quattro anni si troverebbero scaricati dalle loro responsabilità e inseriti in un ruolo intermedio, certamente inferiore alla funzione svolta.

Perplessità mi provengono anche dall'articolo 2, circa lo svolgimento di detti concorsi, nel senso che l'esperienza ha dimostrato trattarsi di una prassi che offre poche garanzie di obiettività per un esame approfondito dei requisiti dei candidati. Di conseguenza o procediamo ad una sanatoria globale, o troviamo altri meccanismi che non siano i concorsi riservati.

L'articolo 4, che si riferisce alle regioni che non hanno fatto la pianta organica provvisoria, dovrebbe comportare la non applicabilità della sanatoria. Vi sono comunque i controlli sostitutivi, dei quali il Governo si è munito in base a normative precedenti, che consentono di intervenire evitando così di danneggiare indirettamente gli operatori che si trovano in determinate condizioni per responsabilità delle regioni stesse.

Circa la normativa sui concorsi e sui trasferimenti, ho già espresso il mio parere. Se ne esistono le condizioni e se il Governo ne ha la possibilità, si dovrebbe emanare una normativa che eviti il ricrearsi delle condizioni che ci obbligano ad attuare le sanatorie.

Un'altra considerazione riguarda la data indicata nel decreto di proroga in servizio dei precari (31 dicembre 1983) e la data della sanatoria. A mio parere andrebbe

mantenuta la scadenza del 31 dicembre 1983. I precari che sono stati assunti dopo il 1º gennaio 1984 dovrebbero rimanere in servizio fino all'espletamento del concorso pubblico per il quale andrebbe stabilito il termine ultimativo di attuazione.

Se noi non dessimo un termine perentorio al provvedimento al nostro esame, potrebbe esservi, da parte delle regioni, una corsa per rilasciare le deroghe fuori dal nostro controllo e dal controllo del Governo e Parlamento. Ci troveremmo di fronte a due organismi, nazionale e regionale, che non riescono a concordare una data, con la conseguente inevitabile rincorsa, da parte delle regioni, per rilasciare deroghe che dovrebbero rientrare poi nella sanatoria.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non poniamo il problema della data attuale della sanatoria, ma di stabilire insieme una data giusta.

LUCIANO FALCIER. Su questo c'è il mio personale assenso. Possiamo però o fissare una data certa oppure attuare una proroga fino alla sanatoria. Io mi permetto di suggerire di fissare un termine preciso: il 31 dicembre così, per una volta, saremmo coerenti con noi stessi.

Dobbiamo poi osservare che laddove nell'articolo 12 si parla di riaprire i termini per il passaggio all'INPS, c'è il pericolo che venga modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Faccio presente che vi sono degli operatori che dall'INPS sono passati alle unità sanitarie locali in una determinata qualifica, e altri operatori con la stessa qualifica che sono rimasti all'INPS; questi ultimi hanno goduto del rinnovo del contratto del parastato passando ad una qualifica superiore. Quindi, la norma che prevede la riapertura dei termini per l'INPS va stralciata oppure deve comportare, anche per chi è passato alle unità sanitarie locali, un inquadramento uguale a quello dei colleghi rimasti nell'Istituto di previdenza.

Infine, le unità sanitarie locali avrebbero dovuto adeguarsi alle convenzioni nazionali in atto – che sono quelle dei generici e degli specialisti del SUMAI – quindi ritengo che siano illegittime e non giustificate ulteriori convenzioni fatte dalle unità sanitarie locali e che quindi non dovrebbero rientrare nei casi di sanatoria al nostro esame.

PAOLO DEL MESE. Non posso non condividere alcune delle considerazioni espresse dal relatore in ordine al testo del disegno di legge approvato dal Senato, sia riguardo all'impostazione generale dell'intero provvedimento, sia circa la formulazione di alcuni articoli che, anche sul piano tecnico, necessitano di modifiche di carattere sostanziale.

Nell'articolo 1 la data del 31 dicembre è in contraddizione con il successivo articolo 2 per quanto riguarda rispettivamente il personale precario e quello convenzionato. Io credo che occorra uniformare la data per tutto il personale interessato ai benefici del provvedimento in esame.

Non si capisce poi perché il concorso debba essere riservato al personale convenzionato.

Poi, a mio avviso, c'è il problema della disponibilità dei posti. Nel caso in ispecie non si tratta di una categoria di personale per la quale vi sia una precisa corrispondenza coi posti disponibili nell'organico delle unità sanitarie locali; l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguarda esclusivamente il personale in questione. Ora, questo problema è tanto più grave se esaminiamo il primo comma di tale articolo 73, che parla di immissioni in ruolo nella posizione funzionale iniziale.

Ritengo che la formulazione del testo riesca di difficile comprensione; occorrono, pertanto, alcune modifiche, e non solo tecniche, onde evitare il rischio di adottare un provvedlimento non solo di sanatoria, ma anche foriero di squilibri rispetto alla disponibilità di posti vacanti nell'organico.

La norma che, a mio avviso, andrebbe approvata dovrebbe essere quella che prevede (dopo che è stato risolto il problema delle qualifiche) l'istituzione dei posti in organico contestualmente alla emanazione di concorsi riservati.

L'obiettivo generale del provvedimento è che esso dovrebbe essere di carattere generale, comprendente tutte le qualifiche e le varie categorie di personale. Bisognerà, dunque, fare chiarezza prevedendo l'istituzione dei posti necessari a sanare la posizione di questo personale.

Il secondo aspetto che intendo esaminare è quello relativo al riconoscimento dell'anzianità. Non vedo per quale ragione debba esistere, al riguardo, una disparità di trattamento. È inconcepibile, infatti, che ad una categoria di personale che ha prestato regolarmente servizio retribuito non debba essere riconosciuto il servizio prestato.

Quanto all'articolo 4, concernente le piante organiche provvisorie, a me sembra che il secondo comma, in base al quale i benefici previsti dalla norma non verrebbero applicati alle regioni inadempienti, costituisca un assurdo giuridico in rapporto ai destinatari della norma stessa. Sarebbe più logico prevedere la nomina di un commissario governativo, oppure dare valore di piante organiche provvisorie a quelle adottate con apposita deliberazione dalle unità sanitarie locali. Le regioni, in verità, avrebbero dovuto fissare le piante organiche provvisorie ma nel momento in cui ciò non è avvenuto o non dovesse avvenire, è evidente che un organo ufficiale come l'assemblea generale di una unità sanitaria locale possa adottare, in vece della regione, un atto deliberativo con valenza di atto amministrativo.

L'articolo 5 stabilisce: « Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui al precedente articolo 1 per i quali non siano in corso le prove alla data di entrata in vigore della presente legge ». In tal modo, a mio parere, si corre il rischio di estendere i benefici previsti dalla sanatoria anche al personale in soprannumero. Sarebbe perciò meglio parlare di sospensione delle procedure di concorso, anziché di revoca delle stesse. Diversamente, i termini per l'espletamento dei concorsi verranno notevolmente allungati vanificando,

— 15 **—**

di fatto, anche in questo caso, la ratio che sta alla base del disegno di legge n. 2018.

Esiste, poi, la problematica relativa al contenuto normativo dell'articolo 7. Anche prescindendo da tutta una serie di obiezioni di carattere giuridico-tecnico nonché di natura costituzionale che potrebbero essere sollevate in merito a tale disposizione normativa, c'è l'esigenza di fare chiarezza su una questione di carattere generale. La funzione del concorso pubblico per l'assunzione di un impiego pubblico è regola generale che va rispettata. Ma se si fanno delle eccezioni non si può, soprattutto nell'ambito dello stesso comparto sanitario, operare una distinzione fra assistenti, primari, eccetera. Infatti, la norma non riguarda solo alcune categorie quale, ad esempio, quella dei primari ospedalieri bensì tutte quelle con posizioni funzionali apicali. Pertanto, non posso che associarmi ai rilievi mossi al provvedimento che concerne l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali, in quanto ne discende un trattamento che è sicuramente discriminatorio rispetto alle altre categorie di personale. Compito del legislatore (e dunque nostro) è quello di riconsiderare attentamente tale normativa rendendola più rispondente a canoni di giustizia ed equità.

Quanto alla procedura per l'espletamento dei concorsi (disciplinata dall'articolo 8), ritengo che sia giusto, oltre che opportuno, affidare alle unità sanitarie locali il loro svolgimento. Nel momento in cui nel primo comma di detto articolo si afferma che: « I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta », si deve sottintendere una forma di silenzio-assenso (o anche di silenzio-dissenso, a seconda della valutazione che se ne vorrà dare); altrimenti inserire questa norma nel corpo del disegno di legge n. 2018 non può che costituire un preludio di nuove sanatorie richieste dai reiterati conferimenti di incarichi provvisori.

Una considerazione critica, che merita conto muovere al disposto dell'articolo 9, è questa: non viene precisato quale dovrà essere l'organo che adotterà il provvedimento di trasferimento.

Analogo rilievo critico è da farsi a proposito dell'articolo 10, la cui previsione assume un valore sicuramente punitivo nei confronti di talune categorie di personale nonché contraddittorio rispetto alla ricordata norma generale che prevede le assunzioni solo a seguito di superamento di pubblici concorsi.

Quindi questa norma mi sembra inopportuna, anche in riferimento all'articolo 11 dove si parla di trasferimenti in corso, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761: se le regioni esprimono parere favorevole al trasferimento entro sessanta giorni, questo viene concesso; se invece non si esprimono, vi è diniego. Secondo me, invece, dovrebbe essere il contrario: nel caso in cui entro sessanta giorni le regioni non si pronuncino, il provvedimento è concesso a tutti gli effetti, altrimenti no.

Mi riservo di fare altre considerazioni nel prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,5, è ripresa alle 12,20.

SALVATORE MELELEO. Prendo la parola per chiarire un punto dell'articolo 2. Premetto che sono d'accordo con la maggior parte delle osservazioni fatte dai colleghi, specialmente con la proposta dell'onorevole Falcier di porre un termine per l'espletamento dei concorsi; è questo un punto particolarmente importante in quanto possiamo immaginare le sorprese che può comportare la mancata fissazione di una scadenza.

Vorrei fare un'osservazione circa l'esclusione degli apicali dalla sanatoria: non capisco perché si debba punire chi ha ricoperto determinati posti di responsabilità e ha dato prova della sua abilità in tante occasioni.

— 16 **—**

Rivolgo un quesito al rappresentante del Governo e vorrei una risposta oggi o al massimo nella prossima seduta: mi riferisco al primo comma dell'articolo 2 che recita così: « Il personale al quale non si applicano le norme di cui al precedente articolo e che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, alla data del 30 aprile 1983 era in servizio non di ruolo, anche con rapporto convenzionato ai sensi... e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato... ». Chiedo l'attenzione dei colleghi sul punto « con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali »; secondo me non è chiaro: è riferibile alla data del 30 aprile 1983, quando è stata fatta la deliberazione, oppure è riferibile alla data di entrata in vigore della presente legge? Come regoliamo coloro che alla data del 30 aprile 1983 lavoravano venti ore e che da sei mesi ne lavorano 29, 30, 32?

MALGARI AMADEI FERRETTI. Il mio non vuole essere un intervento organico - che mi riservo nel prosieguo della discussione - ma soltanto un chiarimento in rapporto ad alcuni problemi sollevati da altri colleghi ed anche dallo stesso relatore.

Mi riferisco all'articolo 7: « concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali ». Pur avendo attentamente letto e confrontato i vari articoli, volevo chiedere un chiarimento: quali sarebbero gli effetti concreti dell'attuazione di questo articolo qualora si procedesse prima alla sistemazione in ruolo di tutti i precari di cui all'articolo 1 e poi vi fosse un concorso per posizioni funzionali apicali e, in questo concorso, un primario precario non risultasse vincitore? Si dice nell'articolo 7 che dovrebbe rimanere in servizio fino all'espletamento del concorso, ma se poi non lo vince dovrebbe tornare a coprire un posto che ormai potrebbe essere già stato occupato. Avremmo così, in un unico servizio, invece di un aiuto, 2, invece di 2, 3. Avremmo quindi delle piante organiche che prevedono due aiuti anziché tre, non ci sarebbe cioè la disponibilità del posto vacante.

Vorrei avanzare alcune proposte, ma prima vorrei capire il significato del riferimento alle piante organiche provvisorie.

Le piante organiche provvisorie non sono altro che la fotografia dell'esistente, di una parte dell'esistente, per essere precisi, sono la sommatoria degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti disciolti; non rientrano nelle piante organiche provvisorie altri precari che noi invece prevediamo di sistemare con questa legge (mi riferisco in particolare ai convenzionati).

Quindi, se noi non interveniamo contestualmente su tutti gli altri problemi, potremmo trovarci con un precariato che non riusciamo a sistemare, tenuto conto dei dati fornitici dal Ministero, secondo i quali abbiamo 66 mila precari, 50 mila posti vacanti, 6 mila convenzionati che dovrebbero rientrare nella sanatoria delle 26 ore. Complessivamente, quindi, abbiamo ancora posti vacanti pari a 44 mila unità.

Abbiamo sollecitato il Governo a fornire una più esauriente e precisa documentazione. Anche altri colleghi hanno osservato che questi sono elementi rilevanti ai fini di alcune delle cose che dobbiamo decidere.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra giusto, avendo lavorato diverse ore, sospendere la discussione che continueremo la prossima settimana.

Volevo ricordare che la settimana scorsa avevamo stabilito di andare avanti il più possibile oggi nella discussione generale, per riprendere poi, domani mattina, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla proroga degli incarichi del personale precario e concluderlo nella stessa mattinata.

RAFFAELLO RUBINO. In sostanza, mi sembra che il senso che avevamo dato alla decisione della settimana scorsa, fosse quello di prendere atto della complessità IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

del problema che abbiamo di fronte. Ci rendiamo conto che stiamo affrontando un problema che deve essere valutato in tutti i suoi aspetti e anche in connessione con quello che faremo domani mattina.

Io mi dichiaro concorde con ciò che è stato detto, e credo che questi giorni in più potrebbero essere utilizzati per il completamento di quella fase di raccolta di elementi che sono indispensabili per la soluzione del nodo relativo al problema della data.

CARLO ROMEI, Sottosegretario di Stato per la sanità. La discussione ha posto in evidenza la necessità di chiarimenti di carattere interpretativo della ratio di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, che io personalmente apprezzo e che è mossa dall'esigenza di rigore nell'esame e approvazione di questo provvedimento. Tralascio la parte in cui si sono esplicitate, sia da parte del relatore che di altri intervenuti, perplessità che suonano come dissenso rispetto ad alcune scelte operate dal Senato. C'è poi la richiesta di alcuni deputati circa l'esattezza del numero, in particolare, dei precari esistenti a partire dal gennaio 1984, poiché i dati forniti si riferiscono al 31 dicembre 1983. Faccio soprattutto per quest'ultimo aspetto, che tale ricognizione è certamente laboriosa, anche se è stato suggerito che questi dati possono essere rilevati anche dai bollettini regionali che contengono le deroghe in forza della nuova sentenza della Corte costituzionale. Il Governo ha quindi bisogno di tempo per fornire informazioni esaurienti.

La seconda questione è di carattere personale. Mi trovo cioè nella condizione di non poter partecipare ai lavori della Commissione nel corso della prossima settimana per impegni improrogabili. Può naturalmente intervenire qualche altro sottosegretario. Credo però che sia preferibile mantenere una certa continuità nel seguire l'iter del provvedimento in esame. Chiedo, quindi, di poter replicare non la prossima settimana, ma quella successiva. E ciò anche al fine di fornire personalmente risposte esaurienti.

RAFFAELLO RUBINO. Credo, per la complessità dei problemi che abbiamo di fronte, che ci sia l'esigenza di mantenere la chiarezza che contraddistingue la parte finale della seduta della settimana scorsa. Ricordo che è stata sottolineata l'esigenza di mantenere il più possibile un raccordo con l'altro ramo del Parlamento. Prima di dare « colpi di piccone » è indispensabile valutare attentamente la questione. Pertanto a proposito della richiesta del sottosegretario Carlo Romei, sostengo che sia utile usufruire della sua esperienza maturata nel corso dell'esame del provvedimento sia al Senato che alla Camera e. quindi, ritengo opportuno che egli completi la valutazione e fornisca i chiarimenti più volte richiesti dai vari gruppi parlamentari.

FULVIO PALOPOLI. Concordo con l'esigenza di continuità espressa dal sottosegretario Romei. Ribadisco però la necessità di avere il più rapidamente possibile i dati che sono stati richiesti in relazione alla situazione del precariato determinatasi dal 1º gennaio al 31 maggio di quest'anno, poiché - e il senatore Romei ha ben inteso le ragioni della nostra richiesta - quelli in nostro possesso risalgono al 31 dicembre dell'anno scorso. Concordo con l'esigenza di chiarimento e di informazioni anche in riferimento a quanto detto dall'onorevole Rubino e mi dichiaro disponibile a condurre in porto il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle considerazioni che sono emerse in questa sede e che saranno riesaminate in seno all'ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA